

Accordo Locale per il Comune di LEGNANO

ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999 così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale del 16 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n.62 del 15/03/2017

Premesso che

- ▲ che in data 16 gennaio 2017 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il decreto di cui all'art. 4, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431, pubblicato sulla G.U. n.62 del 25/03/2017, contenente i criteri generali per la definizione dei canoni di locazione da determinare nell'ambito degli Accordi locali previsti dall'art. 2, comma 3, l. cit.;
- ▲ che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge 9 dicembre 1998 n. 431, il Comune di **LEGNANO**, ha convocato le Associazioni sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative, allo scopo di promuovere la definizione dell'Accordo locale da applicarsi nel territorio del Comune di **LEGNANO**
- ▲ che in data 11/01/2018 è stato concluso l'Accordo Locale per il Comune di **LEGNANO** all'art 15 del quale si è stabilita una durata triennale dello stesso con facoltà delle organizzazioni firmatarie di richiedere una nuova convocazione e, comunque, prorogarne la sua validità fino ad un eventuale nuovo accordo;
- ▲ che le organizzazioni firmatarie del suddetto Accordo intendendo procedere all'aggiornamento dello stesso, hanno – in conformità all'art 15 citato – invitato i Comuni a provvedere alla loro convocazione, che non è avvenuta;
- ▲ che pertanto le organizzazioni secondo quanto previsto dal citato art. 15 si sono riunite per l'aggiornamento dell'Accordo locale;
- ▲ che l'Accordo locale, secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto Interministeriale del 16/01/2017, individuate le zone urbane omogenee in cui suddividere il territorio dei suddetti Comuni, deve stabilire, per ciascuna di dette zone urbane omogenee, fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali le parti contrattuali private, assistite – a loro richiesta – dalle rispettive organizzazioni sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia, tenendo conto degli elementi previsti al successivo comma 4 della norma citata, devono concordare il canone effettivo di locazione per l'unità immobiliare oggetto del contratto;
- ▲ che i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di locazione, riferiti a ciascuna zona urbana omogenea, previsti dall'Accordo locale, devono altresì costituire, nell'ambito del territorio del Comune di **Legnano**, secondo il disposto degli artt. 2 e 3 del D.M. 16 gennaio 2017, i limiti di riferimento per la determinazione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo per i contratti di natura transitoria, nonché per i contratti per studenti universitari;

Accordo Locale di LEGNANO



COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Amministrativo N. 499888/20225 dell. 018-027-20225
Allegato 2. - Class. 7.144 - Copia Documento

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

- ^ che i canoni di locazione per gli immobili situati nel territorio del Comune di **Legnano** di proprietà delle imprese di assicurazione, degli enti privatizzati e di soggetti - persone fisiche o giuridiche — detentori di grandi patrimoni immobiliari, nonché degli enti previdenziali pubblici, secondo il disposto dell'art. 1 commi 5 e 6, del D.M. 16 gennaio 2017, devono essere definiti all'interno dei valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione, riferiti a ciascuna zona urbana omogenea, in base ad appositi accordi integrativi locali fra le stesse proprietà, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, partecipanti al tavolo di confronto per il rinnovo della convenzione nazionale o comunque firmatarie dell'Accordo locale;
- ^ che secondo il disposto degli artt. 1 comma 10, 2 comma 7 e 3 comma 4, del D.M. 16 gennaio 2017, i contratti di locazione realizzati in base all'Accordo locale, di cui all'art. 2, comma 4 sono essere stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto di cui all'art. 4 bis legge n.431/98;
- ^ che ai sensi dell'art. 2, comma 4, legge n. 431/98, per promuovere la realizzazione dell'Accordo locale, ogni singolo Comune ha facoltà di deliberare aliquote dell'imposta municipale unica (IMU) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall'Accordo locale stesso;
- ^ che è facoltà del Comune deliberare, anche per gli effetti dell'art. 11, comma 5, legge n. 431/98, risorse finanziarie aggiuntive, ricavate dal proprio bilancio, per l'erogazione dei contributi integrativi ai conduttori per il pagamento del canone di locazione, come previsto al comma 4 della norma citata, nonché promuovere con incentivi ai locatori i contratti concordati
- ^ che le organizzazioni firmatarie con il presente accordo intendono adeguare e modificare dalla data del suo deposito in Comune e in Regione, quello concluso in **data 11/01/2018** che avrà applicazione nel testo originario per i soli contratti stipulati, tacitamente rinnovati o prorogati sotto la sua vigenza.
- ^ che Il deposito del presente accordo interviene anche al fine di garantire, per coloro che intendono utilizzare il canone concordato, di disporre di uno strumento formato nel pieno rispetto delle norme di legge e/o delle pregresse intese in ambito sindacale;
- ^ che in ragione di ciò i sottoscrittori del presente accordo esprimono la più ampia riserva sulla validità di eventuali altre intese, raggiunte nel medesimo ambito territoriale, in mancanza del rispetto della normativa in materia ed in particolare, senza il rispetto delle disposizioni relative alla procedura di convocazione del tavolo di lavoro.

Tutto ciò premesso, l'anno 2025 il giorno 06 FEBBRAIO 2025, nella sede del Comune di sala in Largo agosto 8 MI

tra

Le Associazioni sindacali territoriali dei conduttori:

- SUNIA, con sede in Milano, via della Torre n. 15, rappresentato dal Segretario Generale Avv. Carmelo Benenti e dalla Segretaria Milena Pollara
- SICET, con sede in Milano, via Tadino n. 31, rappresentato dal Segretario Mattia Gatti

Accordo Locale di LEGNANO



- CONIA, con sede in Milano, viale Monza n.110, in persona del Segretario Generale Egidio Rondelli

e

le Associazioni della proprietà edilizia:

- ASSOEDILIZIA, aderente alla CONFEDILIZIA, con sede legale in Milano, Largo Augusto n. 8, rappresentata dal presidente Achille Lineo Colombo Clerici delegato Avv. Cesare Rosselli;
- U.P.P.I., con sede legale in Milano, Via Pancaldo n. 1, rappresentata Avv. Filippo Pellegrino;
- A.S.P.P.I., con sede legale in Milano, Via Archimede n. 22, rappresentata dal Presidente Territoriale Avv. Silvio Scarsi;
- CONFAPPI, con sede legale in Milano, Via R. di Lauria n.9, rappresentata dall'Avv. Matteo Rezzonico;
- A.P.P.C., con sede legale in Milano, Piazza Lagosta n.1, rappresentata dal Presidente Milanese Avv. Tomaso Songini;
- A.P.P.C. SCARLATTI, con sede in Milano via D.Scarlatti 27, rappresentata dall'Avv. Arnaldo Cogni

alla presenza

del Sindaco del Comune di _____

si conviene e si stipula quanto segue

1.- PREMESSE – Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

2.- NOVAZIONE ACCORDO PRECEDENTE – Il presente Accordo sostituisce integralmente dalla data del suo deposito in Comune ed in Regione quello concluso il 11/01/2018 che avrà applicazione per i soli contratti stipulati sotto la sua vigenza e successivamente tacitamente rinnovati o prorogati. Gli eventuali Accordi integrativi già conclusi in forza dello stesso restano validi ed efficaci secondo le loro stesse previsioni di scadenza.

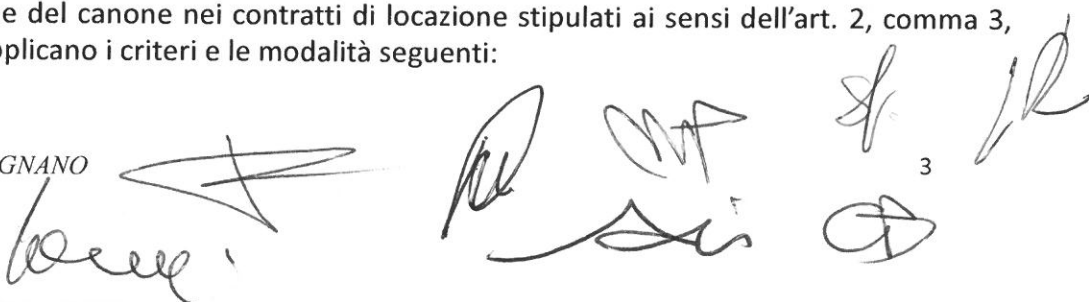
AMBITO DI APPLICAZIONE – I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione e il contratto tipo stabiliti dal presente Accordo, per ciascuno dei regimi pattizi previsti dalla legge 9 dicembre 1998 n.431, art. 2 comma 3 e art. 5, si applicano esclusivamente agli immobili locati ad uso abitativo situati nel territorio del Comune di **Legnano**

4. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – Le parti possono stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

4.1 Modalità per la determinazione dei canoni di locazione situati nel territorio del Comune di LEGNANO

Per la determinazione del canone nei contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge n. 431/98, si applicano i criteri e le modalità seguenti:

Accordo Locale di LEGNANO



COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Amministrativo N. 499888/20225 del 08-02-20225
Allegato 2. - Class. 7.144 - Copia Documento

F.E.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

4.1. a) Individuazione delle "zone urbane omogenee"

Le "zone urbane omogenee", secondo il disposto dell'art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, sono delimitate sulla base della divisione del territorio comunale in zone, come definite dal presente Accordo, tenuto conto dei valori di mercato, delle dotazioni infrastrutturali e dei tipi edilizi.

Le zone urbane omogenee sono così identificate:

Comune di **Legnano**

Le zone urbane omogenee sono individuate in numero di tre:

- Zona A Centrale
- Zona B Semicentrale
- Zona C-D Periferiche

Resta inteso che ove singoli edifici vengano attraversati dalla linea di confine delle zone si considererà l'intero edificio incluso nella zona di maggior valore.

4.1. b) Criteri per la definizione dei "valori di riferimento" minimo e massimo dei canoni di locazione

Nell'ambito di ogni "zona urbana omogenea" è definita la fascia di oscillazione con un valore limite minimo e un valore limite massimo del canone espresso in €/mq. annuo.

Ciascuna fascia di oscillazione, con il valore minimo e il valore massimo di riferimento per zona urbana omogenea, è suddivisa in tre sub-fasce, i cui valori minimi e massimi del canone sono compresi nei limiti di fascia.

Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna zona urbana omogenea, sono delimitate con riferimento alla sotto specificata lista degli elementi oggettivi relativi all'immobile:

Elementi di tipo A

A1 bagno interno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica

A2 impianti tecnologici essenziali e funzionanti: adduzione acqua potabile; impianto predisposto per l'installazione di uno scaldabagno che eroghi acqua calda in bagno; impianto elettrico; impianto gas

A3 impianti tecnologici, di esalazione scarico conformi alle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto;

A4 riscaldamento centralizzato o autonomo;

Elementi di tipo B

B1 cucina abitabile con almeno una finestra

B2 ascensore per unità abitative situate al 2° piano o piano superiore

B3 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici, infissi, pavimenti, pareti e soffitti

Accordo Locale di LEGNANO

4

Elementi di tipo C

C1 doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica

C2 autorimessa o posto auto coperto (esclusivo o in comune)

C3 giardino condominiale

C4 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare buono in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici propri dell'abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti

C5 stato di manutenzione e conservazione dello stabile normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici comuni, facciate, coperture, scale e spazi comuni interni

C6 porta blindata / doppi vetri

C7 prossimità dell'abitazione all'insieme dei servizi: vicinanza a stazione ferroviaria e/o trasporto pubblico, esercizi commerciali, servizi sociali;

C8 appartamenti fatti oggetto negli ultimi 10 anni di intervento edilizio manutentivo per il quale è stato richiesto al Comune titolo abilitativo o esperita altra procedura amministrativa;

C9 assenza di fonti specifiche di inquinamento ambientale ed acustico

Ai fini dell'individuazione delle sub-fasce di oscillazione deve verificarsi, per ciascuna di esse, la seguente composizione degli elementi oggettivi relativi all'immobile, come sopra specificati:

sub - fascia 1 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia:

- a) se manca uno solo degli elementi di tipo A
- b) se, pur dotati di riscaldamento, esso è realizzato con stufe nei singoli locali, comunque alimentate, pur in presenza di elementi di tipo B

sub - fascia 2 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia:

- a) se hanno tutti gli elementi di tipo A e almeno un elemento di tipo B
- b) se hanno tutti gli elementi di tipo A e B richiesti per la sub-fascia 2 e meno di tre elementi di tipo C

sub - fascia 3 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia se hanno tutti gli elementi di tipo A, almeno un elemento di tipo B e tre elementi di tipo C

Elementi di tipo D

D1 presenza di elementi accessori: balconi o terrazzo

D2 presenza elementi funzionali: cantina o soffitta

Accordo Locale di LEGNANO

D3 appartamenti con vetustà inferiore a 30 anni, tranne che si tratti di immobili di pregio edilizio, ancorchè non vincolati ai sensi di legge

D4 presenza di domotica per la gestione degli elettrodomestici/impianti di climatizzazione

D5 giardino privato o spazio aperto esclusivo

D6 posto auto scoperto locato al conduttore

D7 presenza di videocitofono

D8 terrazza di superficie superiore a 20 mq

D9 classe energetica A – B – C

D10 appartamenti fatti oggetto negli ultimi 5 anni di intervento edilizio manutentivo per il quale è stato richiesto al Comune titolo abilitativo o esperita altra procedura amministrativa;

La presenza di almeno cinque degli elementi di tipo D, sopra specificati, comporta la possibilità di applicare all'unità immobiliare il valore massimo del canone della sub-fascia di appartenenza.

4.1. c) Definizione dei "valori di riferimento" minimo e massimo dei canoni di locazione

Nell'ambito di ogni "**zona urbana omogenea**" sono definiti per ciascuna fascia di oscillazione e per le relative sub-fasce i valori minimi e massimi dei canoni di locazione, espressi in €/mq. come da allegato n. 2.

Ove ricorrano una o più delle seguenti condizioni i valori minimi e massimi delle fasce e di ogni sub – fascia sono aumentati come segue:

Alloggio ammobiliato — Quando l'alloggio sia completamente arredato, con mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionanti, i valori delle sub-fasce potranno aumentare fino ad un massimo del 15%.

Alloggio semi ammobiliato — Quando l'alloggio sia arredato parzialmente, con mobilio cucina ed elettrodomestici funzionanti, e zona giorno, il valore del canone potrà aumentare fino ad un massimo del 8%.

Superficie alloggio — La superficie cui applicare il canone di locazione unitario come sopra definito è quella prevista dal DPR 138/98. ovvero quella catastale.
Per immobili con superficie compresa tra 28 e 50 metri quadri si potrà applicare una maggiorazione del 10% alla superficie catastale, sino al limite massimo di 50 metri quadrati.
Una misurazione della superficie utile dell'unità immobiliare difforme in più o in meno del 4% di quelle indicate in contratto, non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto.

Maggiore durata contrattuale - in caso le parti convengano una durata contrattuale superiore alla minima triennale i limiti minimi e massimi della sub-fascia di appartenenza del singolo bene locato sono aumentati nel modo seguente:

- per durata di 4 anni del 3%

Accordo Locale di LEGNANO



COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Amministrativo N. 499888/20225 del 08-02-2025
Allegato 2. - Class. 7.144 - Copia Documento

- per durata di 5 anni del 5%
- per durata di 6 anni dell'8%
- per durata di un numero superiore ai 6 del 10%

In applicazione dell'art.1, comma 7 secondo periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, sono individuati i seguenti elementi oggettivi in presenza dei quali viene apportata una riduzione del canone massimo:

- Classe energetica G: le fasce di oscillazione subiscono una riduzione nei valori minimi e massimi del 1%

Tutte le variazioni predette sono tra loro cumulabili.

4.1. d) Determinazione del "valore effettivo" del canone di locazione

Individuata la fascia di oscillazione relativa alla zona urbana omogenea in cui è ubicato l'immobile e stabilita la sub-fascia in relazione agli elementi oggettivi che caratterizzano lo stesso immobile, le parti contrattuali determineranno l'importo del canone effettivo secondo quanto disposto al comma 4 dell'art. 1 del D.M. 16 gennaio 2017, stabilendo un importo all'interno dei valori minimi e massimi della fascia della zona urbana omogenea in cui è ubicato l'immobile.

Detto importo potrà, sull'accordo delle parti, essere inferiore al minimo della sub fascia alla quale appartiene l'immobile, ma non superiore al limite massimo della medesima sub fascia.

Le parti contrattuali con l'assistenza di almeno una organizzazione della proprietà edilizia e di uno dei sindacati conduttori possono convenire un canone inferiore a quello minimo della zona di riferimento.

Aggiornamento del canone di locazione — Il canone di locazione come sopra determinato potrà essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75% della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno contrattuale precedente quello di decorrenza dell'aggiornamento. Se si effettua la scelta dell'opzione "cedolare secca" le variazioni ISTAT non saranno applicate fino a che la scelta non sia revocata.

4.2 Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431— locazione abitativa agevolata.

Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n.431 le parti private si avvalgono esclusivamente del "Tipo di Contratto" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 3), in conformità al modello di contratto di cui agli allegati A del D.M.16 gennaio 2017.

5. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 — usi transitori

Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

Accordo Locale di LEGNANO

5.1 Modalità per la determinazione del canone di locazione, secondo i criteri dell'art. 2 del D.M. 16 gennaio 2017

Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge n. 431/98 è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo.

5.2 Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431

Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre n.431/98 le parti private si avvalgono esclusivamente del "Tipo di Contratto" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 4), in conformità al modello di contratto di cui all'allegato B del D.M.16 gennaio 2017. Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all'art. 2, comma 1 del D.M. 16 gennaio 2017.

Ai sensi del comma 2 dell'art.2 del DM 16 gennaio 2017 i canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.

Ai fini della qualificazione dell'esigenza del locatore e/o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto, sono individuate le condizioni seguenti:

a) quando il locatore abbia l'esigenza di adibire l'immobile ad abitazione propria o dei figli, dei genitori o di parenti fino al 2° grado per motivi di:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro
- matrimonio, unione civile, convivenza dei figli
- separazione o divorzio
- vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza

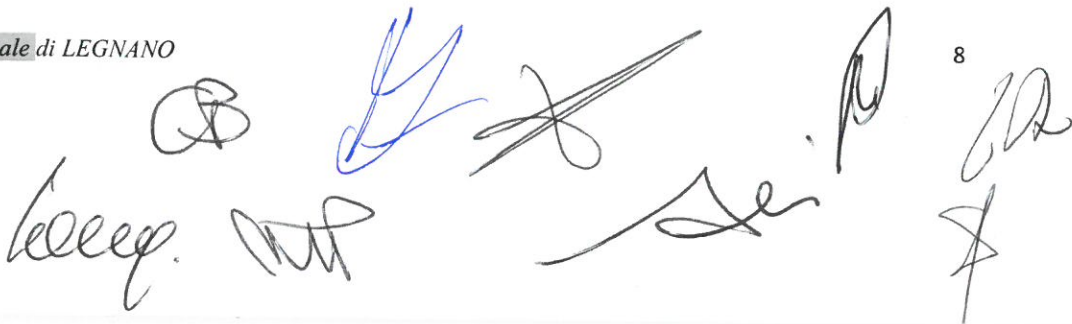
e/o

b) quando il conduttore abbia l'esigenza di abitare l'immobile per motivi di:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro
- apprendistato o formazione professionale
- separazione o divorzio
- assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto di abitazione in cooperativa o presso privati entro 18 mesi
- vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza
- ricerca di soluzioni occupazionali, solo per chi non è residente nel Comune.

c) quando una associazione senza fini di lucro, che abbia fra le proprie finalità statutarie la realizzazione di programmi di accompagnamento e sostegno alle famiglie in difficoltà economica e sociale, dia in locazione un appartamento per accogliere temporaneamente nuclei famigliari in grave emergenza abitativa

Accordo Locale di LEGNANO



COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Amministrativo N. 499888/20225 del 08-02-2025
Allegato 2 - Class. 7.144 - Copia Documento

d) quando un'associazione senza fini di lucro, dia in locazione un appartamento per accogliere temporaneamente profughi, migranti, rifugiati politici, richiedenti asilo e soggetti più in generale interessati da "crisi umanitarie" così come definito dall'OHCHR,

e) in presenza di qualsiasi altra esigenza transitoria di una delle parti collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata e comprovata al momento della stipula del contratto di locazione.

In applicazione dell'art.2 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dai precedenti punti a, b, c, ed d del presente articolo, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente accordo, che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti anche in un allegato allo stesso.

6. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – usi transitori per studenti

Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

6.1 Modalità per la determinazione del canone di locazione, secondo i criteri dell'art. 3 del D.M. 16 gennaio 2017

Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431 è determinato dalle parti private applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo.

6.2 Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431

Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 le parti private si avvalgono esclusivamente del "Tipo di Contratto" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 5), in conformità al modello di contratto di cui all'allegato C del D.M. 16 gennaio 2017. Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all'art. 3, comma 2 del D.M.16 gennaio 2017.

Tale fattispecie contrattuale è utilizzabile esclusivamente per le ipotesi previste dall'art.3 comma 1 del DM 16 gennaio 2017.

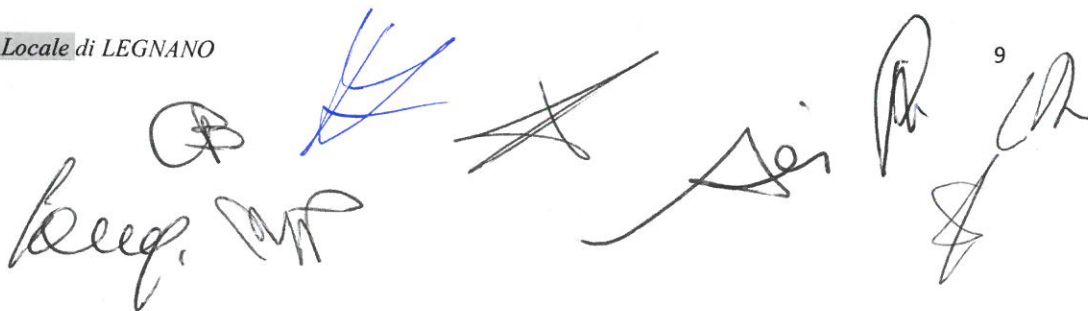
Indipendentemente dai gravi motivi, è concesso al conduttore/i di recedere dal contratto, dandone preavviso scritto a mezzo raccomandata al locatore di due mesi, quando si verifichi prima della scadenza contrattuale l'interruzione degli studi.

7. LOCAZIONE DI CAMERE e/o LOCAZIONE PARZIALE

Le parti possono stipulare, in conformità al presente Accordo, i contratti di locazione, di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, aventi ad oggetto singole camere all'interno di unità abitative, o comunque singole porzioni di esse.

In tal caso il canone sarà determinato secondo le modalità del presente Accordo.

Accordo Locale di LEGNANO



Nella determinazione della superficie oggetto di locazione, alla superficie totale delle singole camere locate e/o della porzione dell'immobile locata, andrà sommata la superficie delle parti comuni in relazione al numero delle camere e/o delle porzioni di immobile locate.

Nella determinazione degli oneri accessori le parti potranno procedere allo stesso modo. Il canone di locazione è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1. a), 4.1. b), 4.1. c) e 4.1. d) del presente Accordo.

In nessun caso la somma dei canoni di locazione delle singole stanze e/o porzioni e relative superfici ad uso comune potrà essere superiore al canone di locazione dell'intera unità immobiliare.

8. ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI

Per la stipula dei contratti di locazione degli immobili situati nel territorio del Comune di **Legnano** di proprietà di compagnie assicurativa, fondi immobiliari, associazioni e fondazioni di previdenza, istituti di credito, enti previdenziali pubblici, e persone giuridiche o fisiche detentrici di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi le proprietà caratterizzate dalla attribuzione in capo ad un medesimo soggetto di più di cento unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale) ovvero di più di sessanta unità abitative situate nel Comune di **Legnano** i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalla contrattazione territoriale, in base ad appositi "Accordi integrativi e di comparto" fra la proprietà interessata ed almeno una delle Organizzazioni della proprietà edilizia e delle associazioni dei conduttori partecipanti al tavolo di confronto per la Convenzione Nazionale, come previsto dal disposto dell'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 16 gennaio 2017, o comunque firmatarie dell'Accordo locale

Gli accordi integrativi e di comparto stabiliscono i canoni di locazione nei limiti previsti dal presente Accordo locale. Tali accordi integrativi prevedono di norma speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori, nonché la possibilità di modificare ed integrare il tipo di contratto.

Alla sottoscrizione degli Accordi Integrativi e di Comparto possono partecipare i soggetti di cui al comma 6 dell'art.1 del DM 16 gennaio 2017 con le finalità ivi precisate.

9. ONERI ACCESSORI

Per tutti i tipi di contratto di cui sopra si applicano i criteri di ripartizione degli oneri accessori di cui all'allegato D del D.M. 16 gennaio 2017 con acconti e verifica del consuntivo da effettuarsi a fine gestione. L'importo così determinato viene ripartito e versato con le stesse modalità del canone.

10. DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale non può superare le tre mensilità del canone di locazione. Le parti potranno convenire forme di garanzia alternative al deposito cauzionale, ad esempio fidejussioni bancarie o assicurative il cui importo non ecceda le tre mensilità di canone.

Accordo Locale di LEGNANO

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Arrivato N. 499888/20225 dell. 018-027-20225
Allegato 2. - Class. 7.144 - Copia Documento

11. COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Per l'attivazione della procedura prevista dall'art.6 del DM 16 gennaio 2017 e dagli artt.14 del tipo di contratto allegato A al DM citato, del tipo di contratto allegato B al DM e del tipo di contratto allegato C al DM citato, si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E del DM.

12. ASSISTENZA ED ATTESTAZIONE

Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo e delle clausole contrattuali, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Dell'assistenza si dà atto nel contratto che è sottoscritto dalle organizzazioni che l'hanno prestata con dichiarazione in calce al contratto stesso.

L'attestazione prevista dagli art.1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, per i casi di contratti non assistiti, è valida solo ove rilasciata congiuntamente da una delle organizzazioni della Proprietà Edilizia e da una dei conduttori firmatarie del presente accordo, prescelte dalle parti, anche con le modalità previste dall'art. 6, comma 3 del D.M. 16 gennaio 2017, tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 6 al presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E al D.M.16 gennaio 2017.

13. CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO

I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'art.2, comma 3, del Decreto 22 aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore.

Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'art.1, comma 7, secondo periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente accordo.

Le modalità di calcolo dei canoni sono quelle previste nel presente accordo come pure la ripartizione degli oneri accessori.

14 RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO.

Il presente Accordo, depositato con la modalità previste dell'art.7 comma 2 del DM 16 gennaio 2017, si applica a decorrere dal giorno del deposito e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n. 431/98 ed alla attuazione di quest'ultimo secondo le modalità che saranno previste nel nuovo decreto ministeriale.

Resta ferma la possibilità per le associazioni firmatarie di procedere all'aggiornamento e/o all'integrazione del contenuto del presente accordo. A tal fine, ciascuna delle Organizzazioni firmatarie può procedere alla convocazione delle altre associazioni firmatarie dandone notizia al Comune per l'avvio della procedura di aggiornamento e/o integrazione. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione di tutte le organizzazioni firmatarie del presente accordo. Dalla sottoscrizione degli eventuali aggiornamenti e/o integrazioni le stesse si applicheranno unitamente al presente Accordo.

Decorsi tre anni dalla data del deposito del presente Accordo, in mancanza di aggiornamenti e/o integrazioni, per il periodo successivo ai tre anni di cui sopra, i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni risultanti dal presente Accordo sono incrementati applicando le intere variazioni ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

Accordo Locale di LEGNANO

intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente Accordo, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.
In caso di modifiche all'attuale regime fiscale di riferimento le parti firmatarie si riconvocheranno per le determinazioni in merito.

Al presente Accordo possono aderire le Associazioni sottoscrittrici della Convenzione Nazionale che siano anche maggiormente rappresentative a livello locale previo benestare delle associazioni firmatarie.

Il presente Accordo Locale è sottoscritto dalle associazioni che sono state convocate - successivamente al DM 2017 - dal Comune di **Legnano** per la contrattazione per l'accordo territoriale e così riconosciute dagli stessi quali associazioni maggiormente rappresentative in sede locale: deve escludersi che eventuali manifestazioni di condivisione del contenuto dell'accordo da parte di organizzazioni diverse da quelle che - come detto - sono state così riconosciute dal Comune maggiormente rappresentative consentano di fare considerare tali organizzazioni quali firmatarie dell'accordo.

15. ALTRE CLAUSOLE

In base alle facoltà previste dal D.M. 16 gennaio 2017, in sede di accordo locale si ritiene opportuno formulare alcune precisazioni ai testi contrattuali e di inserire le seguenti clausole:

Privacy – Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03 e successivo RGE EU 679/16)

APE - Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'immobile locato.

16. ALLEGATI — Sono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

Allegato 1a – Planimetria del Comune di **Legnano**

Allegato 2 – Tabelle dei canoni per zone omogenea

Allegato 3 – Contratto tipo locale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa agevolata (all A DM 16.1.17) con dichiarazione di assistenza

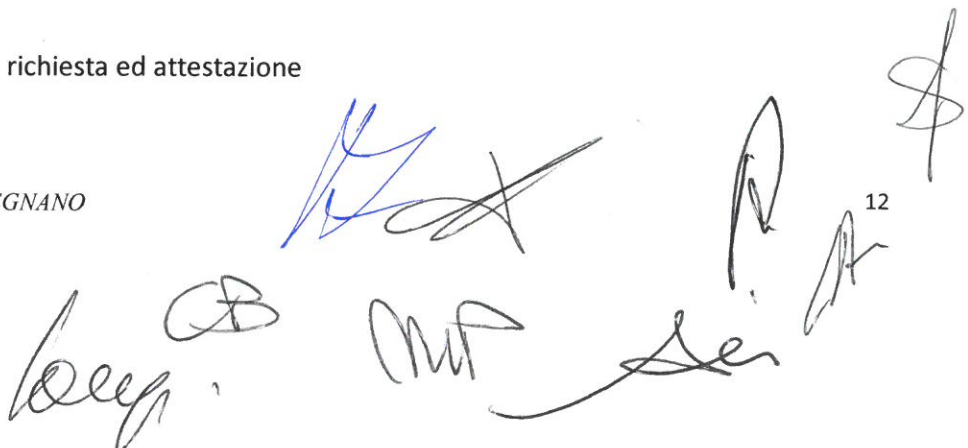
Allegato 4 – Contratto tipo locale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa di natura transitoria (all B DM 16.1.17) con dichiarazione di assistenza

Allegato 5 – Contratto tipo locale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa per studenti universitari (all C DM 16.1.17) con dichiarazione di assistenza

Allegato 6 – allegato E al D.M.16 gennaio 2017

Allegato 7 – Modello richiesta ed attestazione

Accordo Locale di **LEGNANO**



Milano

06 FEBBRAIO 2025

il,

ASSOEDILIZIA

Achille Lineo Colombo Clerici
Delegato Avv. Cesare Rosselli

S.U.N.I.A

Avv. Carmelo Benetti

Milena Pollara

U.P.P.I.

Unione Proprietari Immobiliari
SERVIZI IMMOBILIARI

SICET

Mattia Gatti

A.S.P.I.

Avv. Silvio Scarsi

CONIA

Egidio Rondelli

A.P.P.C.

Avv. Tomaso Sangini

A.P.P.C. SCARLATTI

Avv. Arnaldo Cogni

CONFAPPI

Avv. Matteo Rezzonico

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

ACCORDO LOCALE PER LA CITTA' DI _____
RICHIESTA DI ATTESTAZIONE BILATERALE

I sottoscritti, Sig./ra _____ C.F. _____ residente a _____
_____, Via _____ in qualità di locatore
e Sig./ra _____ C.F. _____ residente a _____
_____, Via _____ in qualità di conduttore

richiedono l'attestazione relativa alla seguente locazione ed allo scopo comunicano:

IMMOBILE LOCATO in _____, Via _____ piano _____ Fg _____, mapp _____, sub _____

TIPOLOGIA DEL CONTRATTO: ☐ Abitativo ☐ Studenti Universitari ☐ Transitorio

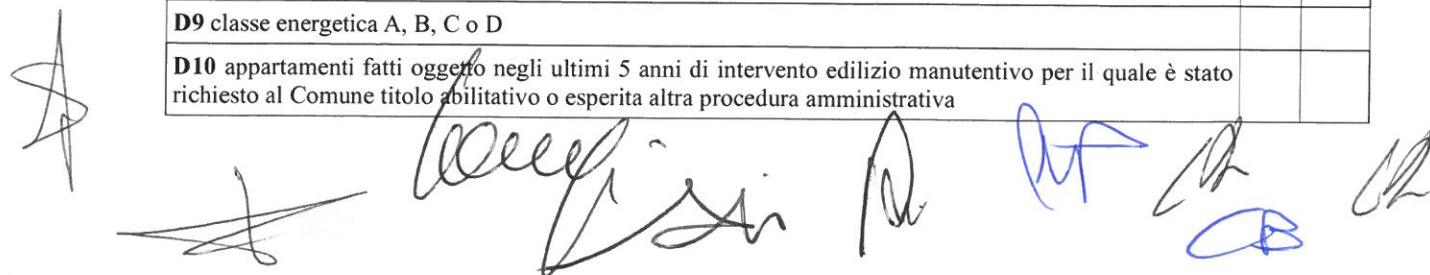
DURATA DEL CONTRATTO: dal _____ al _____

CARATTERISTICHE IMMOBILE:

CARATTERISTICA	SI	NO
A1 bagno interno completo di tutti gli elementi (tazza, lavabo, vasca o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica		
A2 impianti tecnologici essenziali e funzionanti: adduzione acqua potabile; impianto predisposto per l'installazione di uno scaldabagno che eroghi acqua calda in bagno; impianto elettrico; impianto gas		
A3 impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, vigenti alla data di stipula del contratto		
A4 riscaldamento centralizzato o autonomo		
B1 cucina abitabile con almeno una finestra		
B2 ascensore per unità abitative situate al 2° piano o superiore		
B3 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare normale in tutti i suoi elementi costitutivi; impianti tecnologici, infissi, pavimenti, pareti e soffitti		
C1 doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica		
C2 autorimessa o posto auto coperto (esclusivo o in comune, locati al conduttore)		
C3 giardino condominiale		
C4 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare buono in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici propri dell'abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti		
C5 stato di manutenzione e conservazione dello stabile normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici comuni, facciate, coperture, scale e spazi comuni interni		
C6 porte blindate o doppi vetri		
C7 prossimità dell'abitazione all'insieme dei servizi: vicinanza a rete ferroviaria e/o trasporto pubblico, esercizi commerciali, servizi sociali		
C8 appartamenti fatti oggetto negli ultimi 10 anni di intervento edilizio manutentivo per il quale è stato richiesto al Comune titolo abilitativo o esperita altra procedura amministrativa		
C9 assenza di fonti specifiche di inquinamento ambientale ed acustico		
D1 presenza di elementi accessori: balconi o terrazzi		
D2 presenza di elementi funzionali: cantina o soffitta (locata al conduttore)		
D3 appartamenti con vetustà inferiore a 30 anni o immobili di pregio edilizio, ancorché non vincolati ai sensi di legge		
D4 presenza di domotica per la gestione degli elettrodomestici o impianti di climatizzazione		
D5 giardino privato o spazio aperto esclusivo		
D6 posto auto scoperto (locato al conduttore)		
D7 presenza di videocitofono		
D8 terrazza di superficie superiore a 20 mq.		
D9 classe energetica A, B, C o D		
D10 appartamenti fatti oggetto negli ultimi 5 anni di intervento edilizio manutentivo per il quale è stato richiesto al Comune titolo abilitativo o esperita altra procedura amministrativa		

COMUNE DI LIGORIO
Protocollo Amministrativo N. 499888/20225 dell. 018-027-20225
Allegato 2. - Class. 7.144 - Copia Documento

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE



SUPERFICIE

Da visura catastale mq	Mq.	Coeff.	Sup
Superficie appartamento o porzione locata		1	
Superficie spazi comuni nell'appartamento(solo per locazione parziale)			
Autorimessa singola		0,50	
Posto auto cortile		0,25	
Balconi, terrazze, lastrici solari		0,30	
Cantine, soffitte (non comunicanti)		0,25	
Superficie scoperta in godimento esclusivo		0,10	
Maggiorazione per alloggi con superficie da 28 a 50 mq		0,10	
TOTALE			

ALLOGGIO COMPLETAMENTE ARREDATO: (aumento fino ad un max del 15%) ☐ SI ☐ NO
ALLOGGIO SEMI ARREDATO: (aumento fino ad un max del 8%) ☐ SI ☐ NO

MAGGIORAZIONE DURATA CONTRATTUALE:

- ☐ per durata di 4 anni del 3% ☐ per durata di 5 anni del 5%
☐ per durata di 6 anni dell'8% ☐ per durata di un numero superiore ai 6 anni del 10%

CLASSE ENERGETICA "G": riduzione nei valori minimi e massimi del 1 % ☐ SI ☐ NO

Canone annuo convenuto € _____

Il sig. _____ locatore e
 IL sig. _____ conduttore dichiarano che i dati sopra comunicati sono stati dagli stessi rilevati e verificati. Pertanto, riconoscendo che l'Attestazione sarà rilasciata, secondo quanto previsto dal D.M. 16/01/2017, sulla base di quanto dichiarato dagli stessi, sollevando espressamente l'Organizzazione _____ e l'Organizzazione _____ da qualsiasi responsabilità derivante da errori, omissioni o asseverazioni non veritiere ai dati dichiarati nel presente atto.

Il dichiarante

Il dichiarante

Tutto ciò premesso

L'Organizzazione _____, in persona di _____ e
 l'Organizzazione _____, in persona di _____,
 firmatarie dell'Accordo territoriale per il Comune di _____, sulla base degli elementi oggettivi sopra dichiarati, anche ai fini dell'ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali,

ATTESTANO

che i contenuti economici, che rientrano nei valori da _____ a _____ della zona di appartenenza dell'immobile (zona _____) e normativi del contratto, corrispondono a quanto previsto dall'Accordo territoriale vigente per il Comune di _____ depositato in data _____.

L'Organizzazione proprietari

L'Organizzazione conduttori

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

COMUNE DI LIGORIO
 Protocollo Arrivato N. 499888/20225 dell. 08-02-20225
 Allegato 2. - Class. 7.144 - Copia Documento

ACCORDO LOCALE PER IL COMUNE DI LEGNANO

TABELLA DEI CANONI PER ZONA OMOGENEA

ZONE URBANE OMOGENEE	VALORE MIN. €/mq. anno	Sub-fascia 1 Min. €/mq. Max. €/mq.	Sub-fascia 2 Min. €/mq. Max. €/mq.	Sub-fascia 3 Min. €/mq. Max. €/mq.	VALORE MAX. €/mq. anno
Zona 1	60,00	60,00 75,00	76,00 96,00	97,00 125,00	125,00
Zona 2	55,00	55,00 70,00	71,00 83,00	84,00 107,00	107,00
Zona 3	50,00	50,00 63,00	64,00 81,00	82,00 105,00	105,00

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Arrivato N. 499888/20225 dell. 08-02-2022
Allegato 2 - Class. 7.144 - Copia Documento

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

[Handwritten signatures and initials]
CB

COMUNE DI LEGNANO

PROTOCOLLO ANTIVIO M. 00000/20225 del 08-07-20225
Allegato 2 - Class. 7.14 - Copia documentata



FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Amm. M. 49938/24925 del 08-02-2025
Allegato 2 - Class. 7/14 - Carta Dimostrativa



F.E.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

N.	Denominazione Via	Microzona
1	CORSO GARIBALDI GIUSEPPE	A
2	CORSO ITALIA	A
3	CORSO MAGENTA	A
4	CORSO SEMPIONE	A
5	GALLERIA CANTONI EUGENIO	A
6	GALLERIA GALLERIA INA	A
7	GIARDINO CADUTI SUL LAVORO	A
8	LARGO MEDAGLIE D'ORO	A
9	LARGO SEPRIO	A
10	LARGO TOSI FRANCO	A
11	LUNGO FIUME OLONA	A
12	PIAZZA ACHILLI RAOUL	A
13	PIAZZA ASSI EGIDIO	A
14	PIAZZA BONZI DON MAURO	A
15	PIAZZA CARROCCIO	A
16	PIAZZA CASTELFIDARDO	A
17	PIAZZA DELLA COLOMBERA	A
18	PIAZZA EUROPA	A
19	PIAZZA FERRE' GIANFRANCO	A
20	PIAZZA FRUA	A
21	PIAZZA MOCCHETTI	A
22	PIAZZA MONUMENTO	A
23	PIAZZA MORELLI EZIO	A
24	PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE	A
25	PIAZZA SAN MAGNO	A
26	PIAZZA SS.REDENTORE	A
27	PIAZZA STURZO DON LUIGI	A
28	PIAZZALE BORSANI CARLO	A
29	PIAZZALE TURATI FILIPPO	A
30	PIAZZETTA ANACLETO TENCONI	A
31	PIAZZETTA ENRICO DE NICOLA	A
32	SAGRATO DEL CROCIFISSO	A
33	VIA ALFIERI VITTORIO	A
34	VIA BANFI SAULE	A
35	VIA BARLOCCO ANTONIO	A
36	VIA BECCARIA CESARE	A
37	VIA BERCHET GIOVANNI	A
38	VIA BERNOCCHI ANTONIO	A
39	VIA BISSOLATI LEONIDA	A
40	VIA BIXIO NINO	A
41	VIA BONVESIN DE LA RIVA	A
42	VIA BONVICINO GIOVANNI	A
43	VIA BORGHI FEDELE	A
44	VIA BRAMANTE	A
45	VIA BRANCA ANTONIO	A

46	VIA BUONARROTI MICHELANGELO	A
47	VIA BUOZZI BRUNO	A
48	VIA CALINI GIUSEPPE	A
49	VIA CANTORE GENERAL ANTONIO	A
50	VIA CANTU' CESARE	A
51	VIA CAVALLOTTI FELICE	A
52	VIA CAVOUR CAMILLO	A
53	VIA COLLI DI S. ERASMO	A
54	VIA CORRIDONI FILIPPO	A
55	VIA COTTOLENGO DON GIUSEPPE	A
56	VIA CRISPI FRANCESCO	A
57	VIA CUTTICA RENATO	A
58	VIA CUZZI ALESSANDRO	A
59	VIA DANTE	A
60	VIA DE GASPERI ALCIDE	A
61	VIA DEI BAMBINI	A
62	VIA DEI DISCIPLINI	A
63	VIA DEI TESSITORI	A
64	VIA DELLA VITTORIA	A
65	VIA DELL'ACQUA CARLO	A
66	VIA DIAZ ARMANDO	A
67	VIA F.LLI CAIROLI	A
68	VIA FERRARIS GALILEO	A
69	VIA FERRUCCIO FRANCESCO	A
70	VIA FOSCOLO UGO	A
71	VIA GIGANTE	A
72	VIA GILARDELLI MONS. EUGENIO	A
73	VIA GIOLITTI GIOVANNI	A
74	VIA GIOVANNI DA LEGNANO	A
75	VIA GIULINI G.	A
76	VIA GOITO	A
77	VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	A
78	VIA GRANDI ACHILLE	A
79	VIA GRIGNA	A
80	VIA GUERCIOTTI	A
81	VIA INDIPENDENZA	A
82	VIA LAMPUGNANI	A
83	VIA LANINO BERNARDINO	A
84	VIA LEGA	A
85	VIA LEONARDO DA VINCI	A
86	VIA LEOPARDI GIACOMO	A
87	VIA LUINI BERNARDINO	A
88	VIA MACALLE'	A
89	VIA MACELLO	A
90	VIA MADONNA DELLE GRAZIE	A
91	VIA MADONNINA DEL GRAPPA	A

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Arrivato N. 499888/20225 dell. 08-02-20225
Allegato 2. - Class. 7.144 - Copia Documento

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

92	VIA MARCONI GUGLIELMO	A
93	VIA MATTEOTTI GIACOMO	A
94	VIA MELZI BARBARA	A
95	VIA MICCA PIETRO	A
96	VIA MILANO	A
97	VIA MODENA	A
98	VIA MOLINI	A
99	VIA MONTE BIANCO	A
100	VIA MONTE NEVOSO	A
101	VIA MONTI VINCENZO	A
102	VIA MOSCOVA	A
103	VIA MUSAZZI FELICE	A
104	VIA OLONELLA	A
105	VIA PALESTRO	A
106	VIA PASSAGGIO PEDONALE MONSIGNOR GIUSEPPE CANTU	A
107	VIA PELLICO SILVIO	A
108	VIA PESCHIERA	A
109	VIA PIO XI	A
110	VIA PIROVANO GIUSEPPE	A
111	VIA PONTIDA	A
112	VIA PORTA CARLO	A
113	VIA PRIVATA BERNOCCHI	A
114	VIA RATTI ROBERTO	A
115	VIA ROMA	A
116	VIA RONCHI	A
117	VIA ROSMINI ANTONIO	A
118	VIA SAN DOMENICO	A
119	VIA SANT' AMBROGIO	A
120	VIA SANTA CATERINA	A
121	VIA SAVONAROLA GEROLAMO	A
122	VIA SECCHI PADRE ANGELO	A
123	VIA SELLA QUINTINO	A
124	VIA SOLFERINO	A
125	VIA STELVIO	A
126	VIA TIRINNANZI TALISIO	A
127	VIA TOMMASEO NICCOLO'	A
128	VIA VENTICINQUE APRILE	A
129	VIA VENTINOVE MAGGIO	A
130	VIA VERDI GIUSEPPE	A
131	VIA VERRI PIETRO	A
132	VIA VILLORESI EUGENIO	A
133	VIA VOLTA ALESSANDRO	A
134	VIALE GORIZIA	A
135	VIALE TOSELLI PIETRO	A
136	VICOLO CORRIDONI	A
137	VICOLO DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI	A

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Arrivato N. 499888/20225 dell 08-02-20225
Allegato 2. - Class. 7.144 - Copia Documento

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

138	VICOLO LEGNANI	A
139	AUTOSTRADA A8 MILANO MI-LAGHI	B
140	CORSO GARIBALDI GIUSEPPE	B
141	CORSO ITALIA	B
142	CORSO MAGENTA	B
143	CORSO SEMPIONE	B
144	GIARDINO ERNESTO PARINI	B
145	GIARDINO GIOVANNI BRANDAZZI	B
146	GIARDINO PUBBLICO PEPPINO IMPASTATO	B
147	LARGO BARACCA FRANCESCO	B
148	PIAZZA BUTTI ENRICO	B
149	PIAZZA DEL POPOLO	B
150	PIAZZA MONTE GRAPPA	B
151	PIAZZA MONUMENTO	B
152	PIAZZA PRIMO MAGGIO	B
153	PIAZZA TRENTO E TRIESTE	B
154	PIAZZA VITTORIO VENETO	B
155	PIAZZALE TIRINNANZI GIUSEPPE	B
156	PISTA CICLABILE GINO BARTALI	B
157	SOTTOPASSO SOTTOPASSO CENTRALE	B
158	VIA ABRUZZI	B
159	VIA ADIGE	B
160	VIA ADUA	B
161	VIA AGOSTI ATTILIO	B
162	VIA ALBERTI LEON BATTISTA	B
163	VIA ALBERTO DA GIUSSANO	B
164	VIA ALESSANDRIA	B
165	VIA ALFIERI VITTORIO	B
166	VIA ALLENDE SALVADOR	B
167	VIA AMALFI	B
168	VIA AMENDOLA GIOVANNI	B
169	VIA AMICIZIA	B
170	VIA ANCONA	B
171	VIA AREZZO	B
172	VIA ARIBERTO D'INTIMIANO	B
173	VIA ARNALDO DA BRESCIA	B
174	VIA ASTI	B
175	VIA BAINSIZZA	B
176	VIA BALBO CESARE	B
177	VIA BARLETTA	B
178	VIA BASILICATA	B
179	VIA BATTISTI CESARE	B
180	VIA BEETHOVEN LUDWIG VAN	B
181	VIA BELLINGERA	B
182	VIA BELLINI VINCENZO	B
183	VIA BELTRAMI FILIPPO	B

COMUNE DI LEGNANO
Prodotto colla Arancio N. 499888/20225 dell. 018-027-20225
Allegato 2. - Class. 7.144 - Copia Documento

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

184	VIA BERGAMO	B
185	VIA BERNINI GIANLORENZO	B
186	VIA BEZZECA	B
187	VIA BOCCACCIO GIOVANNI	B
188	VIA BOCCHERINI LUIGI	B
189	VIA BOLOGNA	B
190	VIA BOTTINI RENZO	B
191	VIA BRAMANTE	B
192	VIA BRENNERO	B
193	VIA BRESCIA	B
194	VIA BRUNO GIORDANO	B
195	VIA BUCCARI	B
196	VIA CADORE	B
197	VIA CADORNA LUIGI	B
198	VIA CALABRIA	B
199	VIA CALATAFIMI	B
200	VIA CAMPANIA	B
201	VIA CANAZZA	B
202	VIA CANDIANI CESARE	B
203	VIA CANOVA	B
204	VIA CAPPELLINI ALFREDO	B
205	VIA CARAVAGGIO	B
206	VIA CARDUCCI GIOSUE'	B
207	VIA CARRERA Giovanni Maria	B
208	VIA CASTELLI DON LUIGI	B
209	VIA CASTELLO	B
210	VIA CATTANEO CARLO	B
211	VIA CATTANEO DON EMANUELE	B
212	VIA CAVOUR CAMILLO	B
213	VIA CHERUBINI FRANCESCO	B
214	VIA CHIESA DAMIANO	B
215	VIA CIMABUE GIOVANNI	B
216	VIA CIMAROSA DOMENICO	B
217	VIA COL DI LANA	B
218	VIA COLLI DI S. ERASMO	B
219	VIA COLLODI CARLO	B
220	VIA COLOMBO CRISTOFORO	B
221	VIA COMASINA	B
222	VIA COMO	B
223	VIA CORRENTI CESARE	B
224	VIA COTTOLENGO DON GIUSEPPE	B
225	VIA CREMA	B
226	VIA CREMONA	B
227	VIA CRESPI DANIELE	B
228	VIA CROCE BENEDETTO	B
229	VIA CURTATONE	B

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Arrivato N. 499888/20225 dell 08-02-20225
Allegato 2. - Class. 7.144 - Copia Documento

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

230	VIA CUTTICA ESTER	B
231	VIA DANDOLO ENRICO	B
232	VIA D'ANNUNZIO GABRIELE	B
233	VIA D'AZEGLIO MASSIMO	B
234	VIA DE AMICIS EDMONDO	B
235	VIA DEI MILLE	B
236	VIA DEL BRUGO	B
237	VIA DEL CARMELO	B
238	VIA DEL FANTE COSIMO	B
239	VIA DELEDDA GRAZIA	B
240	VIA DELLA LIBERAZIONE	B
241	VIA DELLA VITTORIA	B
242	VIA DELLE MIMOSE	B
243	VIA DONIZETTI GAETANO	B
244	VIA EBOLOWA	B
245	VIA EINSTEIN ALBERT	B
246	VIA EL ALAMEIN	B
247	VIA ELBA	B
248	VIA EMILIA	B
249	VIA F.LLI BANDIERA	B
250	VIA F.LLI CAIROLI	B
251	VIA F.LLI KENNEDY	B
252	VIA FERRARA	B
253	VIA FERRARIS GALILEO	B
254	VIA FILZI FABIO	B
255	VIA FIRENZE	B
256	VIA FIUME	B
257	VIA FLEMING ALEXANDER	B
258	VIA FLORA	B
259	VIA FOGAZZARO ANTONIO	B
260	VIA FOSCOLO UGO	B
261	VIA FRANK ANNA	B
262	VIA FRIULI	B
263	VIA GABINELLA	B
264	VIA GAETA	B
265	VIA GALILEI GALILEO	B
266	VIA GALVANI LUIGI	B
267	VIA GANDHI	B
268	VIA GENOVA	B
269	VIA GIOBERTI VINCENZO	B
270	VIA GIOTTO	B
271	VIA GIOVANNELLI SANTE	B
272	VIA GIOVANNI DA LEGNANO	B
273	VIA GIOVANNI XXIII	B
274	VIA GIRARDI LUIGI	B
275	VIA GIULIANI PADRE REGINALDO	B

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Arrivato N. 499888/20225 dell. 08-02-20225
Allegato 2. - Class. 7.144 - Copia Documento

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

276	VIA GIUSTI GIUSEPPE	B
277	VIA GNOCCHI DON CARLO	B
278	VIA GRAMSCI ANTONIO	B
279	VIA GROSSI TOMMASO	B
280	VIA GUIDI CARLO	B
281	VIA HIROSHIMA	B
282	VIA IMPERIA	B
283	VIA ISCHIA	B
284	VIA ISONZO	B
285	VIA KING MARTIN LUTHER	B
286	VIA LAZIO	B
287	VIA LEGA	B
288	VIA LEGNANO	B
289	VIA LEONCAVALLO RUGGERO	B
290	VIA LEONE DA PEREGO	B
291	VIA LIGURIA	B
292	VIA LINCOLN ABRAMO	B
293	VIA LOCATELLI ANTONIO	B
294	VIA LODI	B
295	VIA LOMBARDIA	B
296	VIA LUCANIA	B
297	VIA MACALLE'	B
298	VIA MADONNA DELLE GRAZIE	B
299	VIA MADONNINA DEL GRAPPA	B
300	VIA MADRE GIUDITTA BAIO	B
301	VIA MAMELI GOFFREDO	B
302	VIA MANARA LUCIANO	B
303	VIA MANTOVA	B
304	VIA MANZONI ALESSANDRO	B
305	VIA MARCHE	B
306	VIA MARONCELLI PIETRO	B
307	VIA MARSALA	B
308	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	B
309	VIA MARZABOTTO	B
310	VIA MAZZINI GIUSEPPE	B
311	VIA MELZI BARBARA	B
312	VIA MENOTTI CIRO	B
313	VIA MENTANA	B
314	VIA MEUCCI ANTONIO	B
315	VIA MICCA PIETRO	B
316	VIA MILAZZO	B
317	VIA MINZONI DON GIOVANNI	B
318	VIA MODENA	B
319	VIA MOLISE	B
320	VIA MONTANARA	B
321	VIA MONTE CERVINO	B

COMUNE DI LEGNANO
Prodotto colla Arrivato N. 499888/20225 dell 018-027-20225
Allegato 2. - Class. 7.144 - Copia Documento

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

322	VIA MONTE ROSA	B
323	VIA MONTE SANTO	B
324	VIA MONTEBELLO	B
325	VIA MONTECASSINO	B
326	VIA MONTELUNGO	B
327	VIA MONTESSORI MARIA	B
328	VIA MONTEVERDI CLAUDIO	B
329	VIA MORGANTI	B
330	VIA MOSCOVA	B
331	VIA MOZART WOLFGANG AMADEUS	B
332	VIA MUTILATI DI GUERRA	B
333	VIA NAPOLI	B
334	VIA NEGLIA FRANCESCO PAOLO	B
335	VIA NEGRI ADA	B
336	VIA NOVARA	B
337	VIA OBERDAN GUGLIELMO	B
338	VIA OLMINA	B
339	VIA ORTIGARA	B
340	VIA OVIDIO NASONE PUBLIO	B
341	VIA PALERMO	B
342	VIA PARINI GIUSEPPE	B
343	VIA PARMA	B
344	VIA PASCOLI GIOVANNI	B
345	VIA PASSO DEL TONALE	B
346	VIA PASTEUR LUIGI	B
347	VIA PASTRENGO	B
348	VIA PASUBIO	B
349	VIA PELLICO SILVIO	B
350	VIA PER BUSTO ARSIZIO	B
351	VIA PER CANEGRATE	B
352	VIA PER CASTELLANZA	B
353	VIA PER CERRO MAGGIORE	B
354	VIA PER INVERUNO	B
355	VIA PER SAN GIORGIO SU LEGNANO	B
356	VIA PER SAN VITTORE	B
357	VIA PERGOLES G.BATTISTA	B
358	VIA PETRARCA FRANCESCO	B
359	VIA PIACENZA	B
360	VIA PIAVE	B
361	VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA	B
362	VIA PILO ROSOLINO	B
363	VIA PIRANDELLO LUIGI	B
364	VIA PISA	B
365	VIA PISACANE CARLO	B
366	VIA PLINIO	B
367	VIA PO	B

COMUNE DI LEGNANO
Prodotto colla Arancio N. 499888/20225 dell 08-02-20225
Allegato 2. -- Classs. 7.144 -- Copia Documento

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

368	VIA PODGORA	B
369	VIA POERIO CARLO	B
370	VIA POLA	B
371	VIA POLO MARCO	B
372	VIA PONCHIELLI AMILCARE	B
373	VIA PONZELLA	B
374	VIA PORTA CARLO	B
375	VIA PRAGA	B
376	VIA PREMUDA	B
377	VIA PREVIATI GAETANO	B
378	VIA PRIVATA FARAVELLI GIUSEPPE	B
379	VIA PRIVATA PENSOTTI	B
380	VIA PUCCINI GIACOMO	B
381	VIA PUECHER GIANCARLO	B
382	VIA QUADRIO MAURIZIO	B
383	VIA RAVENNA	B
384	VIA RESEGONE	B
385	VIA RESTELLI GIOVANNI	B
386	VIA RIGHI AUGUSTO	B
387	VIA RISORGIMENTO	B
388	VIA ROBINO AURELIO	B
389	VIA ROMA	B
390	VIA ROMAGNA	B
391	VIA RONCHI	B
392	VIA ROSSINI GIOACCHINO	B
393	VIA SABOTINO	B
394	VIA SAN BERNARDINO	B
395	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	B
396	VIA SAN GAETANO	B
397	VIA SAN GEROLAMO EMILIANI	B
398	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	B
399	VIA SAN MARTINO	B
400	VIA SAN MICHELE DEL CARSO	B
401	VIA SANTA COLOMBA	B
402	VIA SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU'	B
403	VIA SANZIO RAFFAELLO	B
404	VIA SARDEGNA	B
405	VIA SARONNESE	B
406	VIA SAURO NAZARIO	B
407	VIA SCIESA AMATORE	B
408	VIA SECCHI PADRE ANGELO	B
409	VIA SEGANTINI GIOVANNI	B
410	VIA SICILIA	B
411	VIA SIENA	B
412	VIA SOMALIA	B
413	VIA SONDRIO	B

414	VIA SPALLANZANI LAZZARO	B
415	VIA SPERI TITO	B
416	VIA STELVIO	B
417	VIA STOPPANI ANTONIO	B
418	VIA STROBINO GIOVANNI	B
419	VIA TARAMELLI TORQUATO	B
420	VIA TARRA GIULIO	B
421	VIA TASSO TORQUATO	B
422	VIA TEANO	B
423	VIA TESSA DELIO	B
424	VIA TEVERE	B
425	VIA THOMAS GIULIO	B
426	VIA TICINO	B
427	VIA TINTORETTO	B
428	VIA TORINO	B
429	VIA TOSCANA	B
430	VIA TOSCANINI ARTURO	B
431	VIA TOTI ENRICO	B
432	VIA TRIVULZIO GIANGIACOMO	B
433	VIA UNGARETTI GIUSEPPE	B
434	VIA VARESE	B
435	VIA VENEGONI MAURO	B
436	VIA VENETO	B
437	VIA VENEZIA	B
438	VIA VENTI SETTEMBRE	B
439	VIA VENTINOVE MAGGIO	B
440	VIA VERGA GIOVANNI	B
441	VIA VERONA	B
442	VIA VESPUCCI AMERIGO	B
443	VIA VIVALDI ANTONIO	B
444	VIA VOLTA ALESSANDRO	B
445	VIA VOLTURNO	B
446	VIA WAGNER RICHARD	B
447	VIA ZARA	B
448	VIA ZAROLI DON GEROLAMO	B
449	VIALE COLOMBES	B
450	VIALE GORIZIA	B
451	VIALE REPUBBLICA	B
452	VIALE TOSELLI PIETRO	B
453	VICOLO MENOTTI CIRO	B
454	VICOLO TICINO	B
455	GIARDINO AI CADUTI DI NASSIRIYA	C
456	PIAZZALE BOZZI EMILIO	C
457	PIAZZALE PAPA PAOLO VI	C
458	VIA AGOSTI ATTILIO	C
459	VIA AMICIZIA	C

COMUNE DI LEGNANO
Prodotto colla Armato N. 499888/20225 dell. 018-027-20225
Allegato 2. - Class. 7.144 - Copia Documento

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

460	VIA AOSTA	C
461	VIA ASTI	C
462	VIA BIELLA	C
463	VIA BOLLINI GIUSEPPE	C
464	VIA BOTTINI RENZO	C
465	VIA CASATI GABRIO	C
466	VIA CASCINA SAN BERNARDINO	C
467	VIA CASTELLI DON LUIGI	C
468	VIA CATTANEO CARLO	C
469	VIA D'AZEGLIO MASSIMO	C
470	VIA DEGLI ASTRONAUTI	C
471	VIA DEI CICLAMINI	C
472	VIA DEI FRASSINI	C
473	VIA DEI MUGHETTI	C
474	VIA DEI PIOPPI	C
475	VIA DEI PLATANI	C
476	VIA DEI RODODENDRI	C
477	VIA DEI SALICI	C
478	VIA DEI TIGLI	C
479	VIA DELLE ACACIE	C
480	VIA DELLE AZALEE	C
481	VIA DELLE BETULLE	C
482	VIA DELLE PALME	C
483	VIA DELLE ROSE	C
484	VIA DI VITTORIO GIUSEPPE	C
485	VIA EDISON	C
486	VIA ERITREA	C
487	VIA F. LLI CERVI	C
488	VIA F.LLI DI DIO	C
489	VIA F.LLI VIGORELLI	C
490	VIA FERMI ENRICO	C
491	VIA FERRARIO GIOVANNI	C
492	VIA FORLANINI CARLO	C
493	VIA GARAVAGLIA DINO	C
494	VIA IMOLA	C
495	VIA IMPERATRIZ	C
496	VIA LIBIA	C
497	VIA LIGURIA	C
498	VIA MARCOLINI PADRE OTTORINO	C
499	VIA MARINAI D'ITALIA	C
500	VIA MENOTTI CIRO	C
501	VIA MONTECASSINO	C
502	VIA MONZA	C
503	VIA NAPOLI	C
504	VIA NOVARA	C
505	VIA PADOVA	C

506	VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II	C
507	VIA PARMA	C
508	VIA PER INVERUNO	C
509	VIA PER VILLA CORTESE	C
510	VIA PIEMONTE	C
511	VIA PIONIERI DELL'ARIA	C
512	VIA PRIVATA DEI FRASSINI	C
513	VIA PRIVATA TREVISO	C
514	VIA PUGLIE	C
515	VIA RAVENNA	C
516	VIA REDIPUGLIA	C
517	VIA RESTELLI GIOVANNI	C
518	VIA RIMINI	C
519	VIA RITA LEVI MONTALCINI	C
520	VIA ROBINO AURELIO	C
521	VIA ROMAGNA	C
522	VIA SABOTINO	C
523	VIA SALMOIRAGHI PIETRO	C
524	VIA SAN GEROLAMO EMILIANI	C
525	VIA SAURO NAZARIO	C
526	VIA SPERONI BENEDETTO	C
527	VIA UMBRIA	C
528	VIA UNGARETTI GIUSEPPE	C
529	VIA VICINALE MAZZAFAME	C
530	VIA VIGNATI RENZO	C
531	VIALE DELLA PACE	C
532	VICINALE TERZA PER DAIRAGO	C
533	AUTOSTRADA A8 MILANO MI-LAGHI	D
534	VIA ARCHIMEDE	D
535	VIA BOITO ARRIGO	D
536	VIA BOSCHI TOSI	D
537	VIA CABOTO SEBASTIANO	D
538	VIA CADORNA LUIGI	D
539	VIA CARTESIO	D
540	VIA CINQUE GIORNATE	D
541	VIA COPERNICO NICCOLO'	D
542	VIA DEL FANTE COSIMO	D
543	VIA DELL'ACQUERELLA	D
544	VIA DONATELLO	D
545	VIA F.LLI BANDIERA	D
546	VIA F.LLI ROSSELLI	D
547	VIA FILZI FABIO	D
548	VIA GARCIA LORCA FEDERICO	D
549	VIA GIRARDI LUIGI	D
550	VIA GNOCCHI DON CARLO	D
551	VIA GOLDONI CARLO	D

FE.N.I.T.
 SINDACATO INQUILINI
 RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
 ACCORDO TERRITORIALE

FE.N.I.T.
 SINDACATO INQUILINI
 RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
 ACCORDO TERRITORIALE

552	VIA JUCKER CARLO	D
553	VIA LEONCAVALLO RUGGERO	D
554	VIA MACHIAVELLI NICCOLO'	D
555	VIA MANIN DANIELE	D
556	VIA MASCAGNI PIETRO	D
557	VIA MILANI DON LORENZO	D
558	VIA NERUDA PABLO	D
559	VIA OLONA	D
560	VIA PAGANI ENZO	D
561	VIA PAGANINI NICCOLO'	D
562	VIA PAISIELLO GIOVANNI	D
563	VIA PER GERENZANO	D
564	VIA PICASSO PABLO	D
565	VIA PITAGORA	D
566	VIA PREALPI	D
567	VIA PRIVATA MAESTRI DEL LAVORO	D
568	VIA QUASIMODO SALVATORE	D
569	VIA RAGAZZI DEL 99	D
570	VIA ROVEDA SERAFINO	D
571	VIA ROVELLINI GIOVANNI	D
572	VIA SARONNESE	D
573	VIA SECCHI PADRE ANGELO	D

COMUNE DI LEGNANO
Prodotto colico Arrivato N. 499888/20225 dell 08-02-2025
Allegato 2. -- Class. 7.144 -- Copia Documento

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

LOCAZIONE ABITATIVA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

Conforme all'allegato A del D.M. 16.01.2017

Il/La sig./soc. (1)

di seguito
denominato/a locatore (assistito/a da (2) ...// in persona
di//)
concede in locazione al/ alla sig. (1)

di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3)
(assistito/a da (2)//.....in persona di//.....), che accetta,
per sé e suoi aventi causa,

A) l'unità immobiliare posta in via
piano scala int. composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi
accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.)

non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

B) una porzione dell'unità immobiliare posta in via
.....n. piano scala int. composta di n. vani, oltre
cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola,
posto macchina in comune o meno, ecc.) il cui utilizzo è regolato nel seguente modo (5)
non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare.....

b) prestazione energetica:.....

il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato relativo alla
prestazione energetica dell'unità immobiliare

c) sicurezza impianti

d) tabelle millesimali: proprietà riscaldamento acqua altre

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo 1

(Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di anni (6), dal al
e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto di due
anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso
le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al
citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il

rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.

In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquisito tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdetta o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

Articolo 2

(Canone)

A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale tra e depositato il presso il Comune di
..... ovvero dall'accordo integrativo sottoscritto tra
..... (7) in data è convenuto in euro
....., che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date: (4)

Nel caso in cui l'Accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone viene aggiornato ogni anno nella misura contrattata del che comunque non può superare il 75% della variazione Istat ed esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la "cedolare secca" per la durata dell'opzione. (8)

B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della Legge n. 431/1998, è convenuto in euro importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date (4)

Nel caso in cui nel predetto decreto sia previsto, il canone è aggiornato annualmente nella misura contrattata del che comunque non può superare il 75% della variazione Istat ed esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la "cedolare secca" (8)

Articolo 3

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a mensilità (9) del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Eventuali altre forme di garanzia: (10)

Articolo 4

(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A. In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente, dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente (11). Per le spese di cui al presente articolo il conduttore versa una quota di salvo conguaglio (12).

COMUNE DI LIGORIO
Protocollo Amministrativo N. 499888/20225 del 08-02-20225
Allegato 2 - Class. 7.144 - Copia Documento

F.E.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

Articolo 5
(Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (13)

Articolo 6
(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Articolo 7
(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.

Articolo 8
(Recesso del conduttore)

E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Articolo 9
(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue:.....

..... ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.

Articolo 10
(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 11
(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto

stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 12 (Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 13 (Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

Articolo 14

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 15 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviando a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/1978 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede locale.

Altre clausole:IL LOCATORE DECIDE DI OPTARE PER IL REGIME CEDOLARE SECCA.....

Letto, approvato e sottoscritto

Il locatore

Il conduttore

A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (*Deposito cauzionale e altre forme di garanzia*), 4 (*Oneri accessori*), 6 (*Pagamento, risoluzione*), 9 (*Consegna*), 10 (*Modifiche e danni*), 12 (*Impianti*), 13 (*Accesso*), 14 (*Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale*) e 15 (*Varie*) del presente contratto.

Il locatore

Il conduttore

Le parti si danno reciprocamente atto che nella conclusione e stipula del presente contratto sono state assistite, a loro richiesta, dall'Organizzazione _____, in persona di _____ e dall'Organizzazione _____, in persona di _____, firmatarie dell'Accordo territoriale per il Comune di Milano, le quali sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti medesime, confermano che le pattuizioni contenute nel contratto sono conformi a quanto previsto Accordo territoriale vigente per il Comune di Milano, depositato in data _____.

L'Organizzazione della proprietà edilizia

L'Organizzazione dei conduttori

Per conferma degli elementi oggettivi

Il locatore

Il conduttore

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Arrivato N. 488888/20225 del 08-02-20225
Allegato 2. - Class. 7.144 - Copia Documento

LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

Conforme all'allegato B del D.M. 16.01.2017

Il/La sig./soc. (1)

di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2) in persona
di)
concede in locazione al/ alla sig. (1)

di seguito denominato/a conduttore, identificato/a mediante (3)
(assistito/a da (2) in persona di),
che accetta, per sé e suoi aventi causa,

A) l'unità immobiliare posta in via
piano..... scala int. composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi
accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.)
.....
.....

non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

B) una porzione dell'unità immobiliare posta in via.....
..... n. piano scala int. composta di n. vani,
oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina,
autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) il cui utilizzo è regolato nel seguente modo (5)
.....

non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare:

b) prestazione energetica:
il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato relativo alla
prestazione energetica dell'unità immobiliare

c) sicurezza impianti

d) tabelle millesimali: proprietà riscaldamento acqua altre
.....

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo 1 (Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di mesi/giorni (6),
dal al
allorché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta.

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

COMUNE DI LIGORIO
Protocollo Arrivato N. 499888/20225 dtel 008-027-20225
Allegato 21 - Class. 7.144 - Copia Documento

Articolo 2
(Esigenza del locatore/conduuttore) (4)

A) Il locatore/conduuttore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l'Allegato B - e dall'Accordo territoriale tra depositato il presso il Comune di, ovvero dall'Accordo integrativo sottoscritto tra indata.....(7) dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto....., e che documenta, in caso di durata superiore a 30 giorni, allegando

B) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti, ex art. 4 comma 2 legge 431/98, e dall'Accordo territoriale tra depositato il presso il Comune di, ovvero dall'Accordo integrativo sottoscritto tra (7) in data..... le parti concordano, assistite con il supporto, quanto al locatore da in persona di e quanto al conduuttore da in persona di che la presente locazione ha natura transitoria per il seguente motivo..... (Il presente periodo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 3
(Inadempimento delle modalità di stipula)

Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall'art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98.

In ogni caso, ove il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquisito la detta disponibilità, a tale uso, il conduuttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 4
(Canone)

A. Il canone di locazione è convenuto in euro, importo che il conduuttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero, in n. rate eguali anticipate di eurociascuna, alle seguenti date:(4)

B. Nei Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento, il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale depositato il presso il Comune di, ovvero dall'Accordo integrativo (7) sottoscritto tra in data....., è convenuto in euro importo che il conduuttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero in n. rate eguali anticipate di eurociascuna, alle seguenti date:(4).

(Il periodo B non si applica nei contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

COMUNE DI LIGORIO
Protocollo Amministrativo N. 499888/20225 del 08-02-20225
Allegato 2 - Class. 7.144 - Copia Documento

F.E.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

C. Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro....., che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario ovvero..... in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date:..... (4)

(Il periodo C non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 5

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a n. mensilità del canone (8), non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia: (9)

Articolo 6

(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato B.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. (10)

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro).

Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro..... (11), salvo conguaglio.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 7

(Spese di bollo e registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, ove dovuta, dandone comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 della legge 431/98.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (12)

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 8

(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

COMUNE DI LIGORIO
Protocollo Amministrativo N. 499888/20225 del 08-02-2025
Allegato 2 - Class. 7.144 - Copia Documento

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

Articolo 9
(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi:

.....
Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.

Articolo 10
(Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno prima.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 11
(Consegna)

 Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue:..... di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)

Articolo 12
(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni inoltrabili dei servizi.

Articolo 13
(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

COMUNE DI LIGORIO
Protocollo Amministrativo N. 499888/20225 del 08-02-2022
Allegato 2. - Class. 7.144 - Copia Documento

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

Articolo 14
(Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n.192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 15
(Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l'unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:.....

(4)

(Il secondo periodo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 16

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione" Allegato E, al sopracitato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 17
(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016.

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviando a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

Altre clausole ...IL LOCATORE DECIDE DI OPTARE PER IL REGIME CEDOLARE SECCA.....

Letto, approvato e sottoscritto

....., li,

COMUNE DI LIGORIO
Protocollo Amministrativo N. 499888/20225 del 08-02-20225
Allegato 2 - Class. 7.144 - Copia Documento

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

5

Il locatore

Il conduttore

A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (*Esigenza del locatore/conduttore*), 3 (*Cessazione delle condizioni di transitorietà*), 4 (*Canone*), 5 (*Deposito cauzionale e altre forme di garanzia*), 6 (*Oneri accessori*), 8 (*Pagamento, risoluzione*), 9 (*Uso*), 10 (*Recesso del conduttore*), 11 (*Consegna*), 12 (*Modifiche e danni*), 14 (*Impianti*), 15 (*Accesso*), 16 (*Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale*) e 17 (*Varie*) del presente contratto.

Il locatore

Il conduttore

Le parti si danno reciprocamente atto che nella conclusione e stipula del presente contratto sono state assistite, a loro richiesta, dall'Organizzazione _____, in persona di _____ e dall'Organizzazione _____, in persona di _____, firmatarie dell'Accordo territoriale per il Comune di Milano, le quali sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti medesime, confermano che le pattuizioni contenute nel contratto sono conformi a quanto previsto Accordo territoriale vigente per il Comune di Milano, depositato in data _____.

L'Organizzazione della proprietà edilizia

L'Organizzazione dei conduttori

Per conferma degli elementi oggettivi

Il locatore

Il conduttore

NOTE

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale,

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Arrivato N. 499888/20225 dtel. 02-02-20225
Allegato 2. - Class. 7.144 - Copia Documento

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

6



sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

(2) L'assistenza è facoltativa.

(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.

(4) Cancellare la parte che non interessa.

(5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.

(6) La durata minima

(7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di Costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).

(8) Massimo tre mensilità.

(9) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.

(10) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza espone all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato B - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

- a) spese generali
- b) spese ascensore
- c) spese riscaldamento
- d) spese condizionamento
- e)
- f)
- g)

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro, da corrispondere in

.....rate alle seguenti scadenze:
aleuro
aleuro
aleuro

COMUNE DI LIGORIO
Protocollo Amministrativo N. 499888/20225 dell. 08-02-20225
Allegato 2 - Class. 7.144 - Copia Documento

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

[Handwritten signatures and initials are present throughout the bottom half of the page, including a large signature on the left and several initials and smaller signatures on the right.]

aleuro
salvo conguaglio.

(12) Indicare: mensile, bimestrale, trimestrale, ecc.

(13) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.

COMUNE DI LIGORIO
Protocollo Amm. N. 499888/2025 del 08-07-2025
Allegato 2 - Class. 7.14 - Copia Documento

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 3)

Conforme all'allegato C del D.M. 16.01.2017

Il/La sig./soc. (1) di seguito denominato/a locatore (assistito/a da
(2) in persona
di)
concede in locazione al/ alla sig. (1)
di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3)
(assistito/a da (2) in persona di), che
accetta, per sé e suoi aventi causa,

A) l'unità immobiliare posta in via
..... piano scala int. composta di n. vani, oltre
cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola,
posto macchina in comune o meno, ecc.)
.....

non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

B) una porzione dell'unità immobiliare posta in via
..... n. piano scala int. composta di n. vani, oltre
cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola,
posto macchina in comune o meno, ecc.) il cui utilizzo è regolato nel seguente modo (5)
.....

non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare:

b) prestazione energetica:
il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato relativo alla
prestazione energetica dell'unità immobiliare

c) sicurezza impianti

d) tabelle millesimali: proprietà riscaldamento acqua altre
.....

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo 1 (Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di mesi (7), dal al
..... Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale
periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno un mese e non oltre tre mesi prima della data di scadenza
del contratto.

Articolo 2 (Natura transitoria)

Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra depositato il presso il Comune di, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile frequentando il corso di studi di presso (8)

Articolo 3 (Canone)

A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale definito tra e depositato il presso il Comune di, ovvero dell'accordo integrativo sottoscritto tra (9) in data, è convenuto in euro, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date: (5)

B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro, importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date (5)

Articolo 4 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (5) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a n. mensilità del canone (10), non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia: (11)

Articolo 5 (Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato C.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. (12)

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro).

Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro (13), salvo conguaglio.

Articolo 6 (Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 della legge 431 del 1998.

COMUNE DI LIGORIO
Protocollo Amministrativo N. 499888/20225 dell. 08-02-20225
Allegato 2 - Class. 7.144 - Copia Documento

F.E.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (14)

Articolo 7
(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

Articolo 8
(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 9
(Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.

Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti:

Articolo 10
(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue:
..... ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (5)

Articolo 11
(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 12
(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 13 (Impianti)

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D.lgs 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 14 (Accessi)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

Articolo 15 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E, al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 16 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016.

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviando a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.

Altre clausole:IL LOCATORE DECIDE DI OPTARE PER IL REGIME CEDOLARE SECCA.....

Letto, approvato e sottoscritto

....., li,

Il locatore

Il conduttore

A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (*Natura transitoria*), 4 (*Deposito cauzionale e altre forme di garanzia*), 5 (*Oneri accessori*), 7 (*Pagamento, risoluzione*), 9 (*Recesso del conduttore*), 10 (*Consegna*), 11 (*Modifiche e danni*), 13 (*Impianti*), 14 (*Accessi*), 15 (*Commissione di negoziazione paritetica*), 16 (*Varie*) del presente contratto.

Il locatore

Il conduttore

Le parti si danno reciprocamente atto che nella conclusione e stipula del presente contratto sono state assistite, a loro richiesta, dall'Organizzazione _____, in persona di _____ e dall'Organizzazione _____, in persona di _____, firmatarie dell'Accordo territoriale per il Comune di Milano, le quali sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti medesime, confermano che le pattuizioni contenute nel contratto sono conformi a quanto previsto Accordo territoriale vigente per il Comune di Milano, depositato in data _____.

L'Organizzazione della proprietà edilizia

L'Organizzazione dei conduttori

Per conferma degli elementi oggettivi

Il locatore

Il conduttore

NOTE

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale,

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Arrivato N. 499888/20025 del 08-02-20025
Allegato 2. - Class. 7.144 - Copia Documento

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

(2) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le Aziende per il diritto allo studio indicare: sede, codice fiscale, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

(3) L'assistenza è facoltativa.

(4) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.

(5) Cancellare la parte che non interessa.

(6) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di localarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.

(7) La durata minima è di sei mesi e quella massima di trentasei mesi.

(8) Indicare il corso di laurea o di formazione post-laurea (quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti) in un comune diverso da quello di residenza, presso Università, o sedi universitarie distaccate, e comunque di istituti di istruzione superiore, disciplinati dal Regio decreto 31/08/1933 n. 1592 e dalla legge 21/12/1999 n. 508.

(9) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).

(10) Massimo tre mensilità.

(11) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.

(12) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, Allegato D, al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato C - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

- a) spese generali
- b) spese ascensore
- c) spese riscaldamento
- d) spese condizionamento
- e)
- f)
- g)

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro, da corrispondere inrate alle seguenti scadenze:

aleuro
aleuro
aleuro
aleuro

salvo conguaglio.

(13) indicare: mensile, bimestrale, trimestrale ecc.

(14) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.

COMUNE DI LIGORIO
Protocollo Amministrativo N. 499888/2025 del 08-07-2025
Allegato 2. - Class. 7.14 - Copia Documento

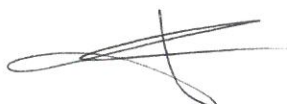
FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE









ALLEGATO D

TABELLA ONERI ACCESSORI RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE

ASCENSORE

Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni		C
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti	L	
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge	L	
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione		C
Ispezioni e collaudi		C

AUTOCLAVE

Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.)	L	
Manutenzione ordinaria		C
Imposte e tasse di impianto	L	
Forza motrice		C
Ricarico pressione del serbatoio		C
Ispezioni, collaudi e lettura contatori		C

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO, DI VIDEOSORVEGLIANZA E SPECIALI

Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione	L	
Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione		C
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme	L	
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme		C
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni	L	
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni		C
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili	L	
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili		C
Installazione e sostituzione di impianti di videosorveglianza	L	
Manutenzione ordinaria di impianti di videosorveglianza		C

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA,

Installazione e sostituzione degli impianti	L	
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti	L	
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario		C
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale		C
Lettura dei contatori		C
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua		C

COMUNE DI LIEGANNO
Protocollo Amm. N. 499888/20225 del 08-02-20225
Allegato 2. - Class. 7.144 - Copia Documento

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

IMPIANTI SPORTIVI

Installazione e manutenzione straordinaria	L	
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.)		C
Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa)		C

IMPIANTO ANTINCENDIO

Installazione e sostituzione dell'impianto	L	
Acquisti degli estintori	L	
Manutenzione ordinaria		C
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi	C	

IMPIANTO TELEVISIVO CENTRALIZZATO E DI RICEZIONE DATI INFORMATIVI

Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare	L	
Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare		C

PARTI COMUNI

Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico	L	
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico		C
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari	L	
Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari		C
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura	L	
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti		C
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere	L	
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni		C
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni		C
Installazione e sostituzione di serrature	L	
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati		C
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo	L	
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo		C
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile		C
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali	L	

PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO

Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti	L	
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti		C
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario		C

COMUNE DI LIGORIO
Protocollo Amministrativo N. 499888/20225 del 08-02-20225
Allegato 2 - Class. 7.144 - Copia Documento

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE



Rifacimento di chiavi e serrature		C
Tinteggiatura di pareti		C
Sostituzione di vetri		C
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità, del cavo, dell'impianto citofonico e videocitofonico e dell'impianto individuale di videosorveglianza, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo e satellitare		C
Verniciatura di opere in legno e metallo		C
Manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento		C
Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento	L	

PORTIERATO

Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.	L10%	C90%
Materiale per le pulizie		C
Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l.	L10%	C90%
Manutenzione ordinaria della guardiola	L10%	C90%
Manutenzione straordinaria della guardiola	L	

PULIZIA

Spese per l'assunzione dell'addetto	L	
Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.		C
Spese per il conferimento dell'appalto a ditta	L	
Spese per le pulizie appaltate a ditta		C
Materiale per le pulizie		C
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia	L	
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia		C
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie		C
Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti		C
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva		C
Acquisto di bidoni, trespole e contenitori	L	
Sacchi per la preraccolta dei rifiuti		C

SGOMBERO NEVE

Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso

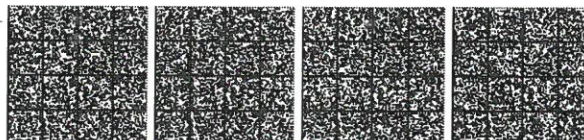
LEGENDA

L = locatore

C = conduttore

COMUNE DI LIGORIO
Protocollo Arrivato N. 499888/2017 del 08-02-2017
Allegato 2 - Class. 7.144 - Copia Documento

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE



ALLEGATO E

PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE NONCHÉ MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**Articolo 1***(Ambito di applicazione)*

Il presente Allegato stabilisce, in attuazione dell'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431 del 1998 "le procedure di negoziazione paritetica e di conciliazione stragiudiziale nonché le modalità di funzionamento della Commissione" attivate in relazione alle situazioni indicate dai commi 2,3,4,5 dello articolo 6:

- controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti nonché in ordine all'esatta applicazione degli Accordi territoriali o integrativi;
- attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli Accordi di riferimento;
- variazione dell'imposizione fiscale gravante sull'unità immobiliare locata, nonché sopravvenienza di altro elemento o condizione che incida sulla congruità del canone della locazione in più o in meno, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, per la rinegoziazione tra le parti del nuovo canone da corrispondere;
- accertamento, con riferimento ai contratti di natura transitoria, delle condizioni di permanenza o cessazione dei motivi di transitorietà e rinegoziazione delle condizioni di durata e di ogni altra clausola contrattuale.

Articolo 2*(Richiesta per l'avvio della procedura)*

La parte interessata ad attivare la procedura rivolge ad una delle Organizzazioni della proprietà immobiliare o dei conduttori firmatarie dell'accordo territoriale, richiesta per la procedura di negoziazione paritetica e conciliazione presentando istanza nelle forme previste dall'Organizzazione.

L'Organizzazione, valutata l'ammissibilità della richiesta, indica il negoziatore.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

COMUNE DI LIGORIO
Protocollo Amministrativo N. 499888/20225 del 08-02-20225
Allegato 2 - Class. 7.144 - Copia Documento

Articolo 3 (Comunicazione)

Il negoziatore indicato provvede, nel termine di 7 giorni dalla presentazione, a dare comunicazione all'altra parte della richiesta ricevuta allegando l'istanza sottoscritta dal richiedente, copia del presente Allegato E e dichiarazione di adesione alla procedura.

Tale dichiarazione contiene l'indicazione della Organizzazione scelta dal ricevente e la sottoscrizione da parte del negoziatore da questa nominato.

Trascorsi 20 giorni dal ricevimento, in assenza della adesione ovvero in caso di esplicito rifiuto, l'Organizzazione comunica alle due parti il mancato esito.

Articolo 4 (Ruolo, obblighi e condotta dei negoziatori)

I negoziatori non assumono poteri decisionali o arbitrali e sono tenuti a svolgere il loro ruolo con diligenza e imparzialità con la finalità di consentire alle parti, con il necessario apporto di competenza ed esperienza, il raggiungimento di un accordo.

E' loro obbligo astenersi dal partecipare alla procedura, ovvero di sospenderne il proseguimento se iniziata, ove ravvisino motivi, anche sopraggiunti, connessi ai rapporti con le parti, che costituiscano possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento dell'incarico.

E' loro obbligo astenersi dall'assumere il ruolo di difensore o arbitro o conciliatore in qualsiasi procedimento di natura contenziosa instaurato tra le parti.

E' loro obbligo portare a termine le procedure di negoziazione per le quali sono stati nominati. Solo nel caso di comprovata impossibilità a proseguire l'adempimento dell'incarico ricevuto, l'Organizzazione di riferimento nomina un nuovo negoziatore.

Articolo 5 (Obblighi di riservatezza)

La procedura di negoziazione è riservata e non è consentita la verbalizzazione di qualsiasi dichiarazione, comunicazione e scambio di informazioni.

E' vietato a negoziatori, parti, tecnici, consulenti e comunque ad ogni altro partecipante alla negoziazione ed agli incontri conseguenti, di comunicare a terzi quanto appreso nel corso della procedura.

E' altresì vietato, in ogni eventuale procedimento giudiziario o arbitrale o conciliativo relativo alla stessa controversia, avvalersi delle informazioni di cui i partecipanti abbiano avuto conoscenza in ragione della loro presenza alla procedura.

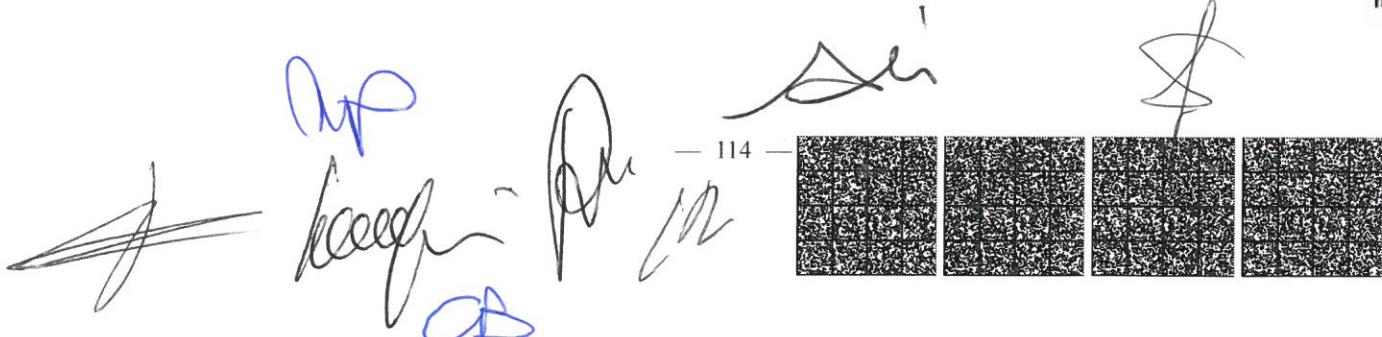
Le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il negoziatore ovvero chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla procedura, a testimoniare, nel corso del giudizio eventualmente promosso sulla stessa controversia, in merito ai fatti ed alle circostanze di cui essi siano venuti a conoscenza in ragione della procedura.

I negoziatori ed ogni eventuale collaboratore sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal D. lgs n.196 del 2003.

COMUNE DI LIGORIO
Protocollo Amministrativo N. 499888/20225 del 08-02-20225
Allegato 2 - Class. 7.144 - Copia Documento

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE

114



Articolo 6

(Avvio della procedura)

Con il ricevimento dell'adesione da parte della Organizzazione scelta dal richiedente, la Commissione, composta dai due negoziatori indicati, è formalmente costituita.

I negoziatori, nel primo contatto, esaminate attentamente le caratteristiche della controversia, valutano in particolare se, data la natura della stessa ed in presenza di richiesta delle parti, sia possibile e opportuno formulare una proposta di definizione senza necessità di un incontro di negoziazione, comunicandola alle parti per l'accettazione. Ove si ritenga opportuno tenere un incontro di negoziazione, stabiliscono concordemente una data e una sede dandone comunicazione alle parti. Possono indicare alle parti documenti, certificazioni, conteggi e ogni altro elemento utile alla Commissione per una corretta e informata disamina della materia.

I negoziatori concordano le modalità di svolgimento delle necessarie attività di segreteria connesse all'espletamento della procedura.

Articolo 7

(Nomina di consulenti)

Ove la particolare natura della controversia lo richieda, le parti possono concordare la nomina di un consulente tecnico terzo sulla base di criteri di scelta condivisi e il cui onere ricade sulle due parti in uguale misura.

Articolo 8

(Proposta di risoluzione)

Al termine della procedura, la Commissione, ove richiesto concordemente dalle parti, formula, non oltre 60 giorni dalla sua costituzione, una proposta di verbale di accordo che, sottoscritto dalle parti, definisce la controversia quale atto transattivo ai sensi dell'articolo 1965 del Codice civile.

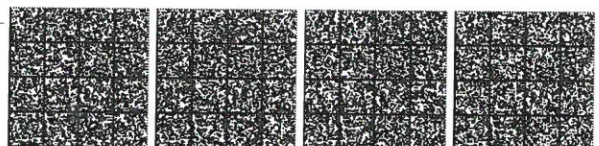
Il verbale stabilisce altresì ogni conseguente adempimento fiscale e contrattuale a carico delle parti, compresa la possibilità dei stipulare un nuovo contratto, per assicurare compiuta attuazione dell'accordo.

17A01858

FE.N.I.T.
SINDACATO INQUILINI
RICONOSCIUTO DAL M.I.T.
ADESIONE
ACCORDO TERRITORIALE



115

COMUNE DI LIGORIO
Protocollo Arrivato N. 499888/2025 del 08-02-2025
Allegato 2 - Class. 7.144 - Copia Documento